



ODV (Organizzazione di Volontariato) - ETS (Ente del Terzo Settore)

Via Laterza, 51 - 70029 Santeramo in Colle (Ba)

Codice fiscale 91052290722

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE EDEN

L'anno 2026 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 18:30 in Santeramo in Colle, nella sede dell'Associazione, in Via Laterza 51, previa regolare convocazione, si è riunita l'assemblea straordinaria di EDEN per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto comunicazione della Regione Puglia - Dipartimento Welfare Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà Servizio Runts, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per L'innovazione, Disabilità e Invecchiamento Attivo, Runts - Ad oggetto: Pratica n. 2380735 - protocollo n. 013921/13/01/2026. Richiesta integrazioni.
2. Approvazione variazione dell'art.15 e dell'art. 16 dello statuto di EDEN.
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente dell'associazione Anita Tritto la quale verifica che ci siano i requisiti previsti dall'art. 28 dello statuto il quale prevede, per la validità dell'assemblea, la presenza di tre quarti dei soci.

Considerato che sono presenti in proprio e per delega di n° 15 soci sui 19 attualmente iscritti con diritto di voto, dichiara valida la seduta.

Assume la funzione di segretario il socio Franco Alberto Sicuro su unanime ed espressa richiesta dell'assemblea.

Il socio Giacomo Gino Tritto legge la nota trasmessa a EDEN dalla Regione Puglia - Dipartimento Welfare Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà Servizio Runts, Economia Sociale, Terzo Settore e Investimenti per L'innovazione, Disabilità e Invecchiamento Attivo, Runts - Ad oggetto: Pratica n. 2380735 - protocollo n. 013921/13/01/2026. Richiesta integrazioni.

Dà quindi lettura all'assemblea della variazione degli artt. 15 e 16 dello statuto, adeguato seguendo le indicazioni fornite dalla Regione Puglia con la predetta nota, i quali articoli qui si riportano con le integrazioni trascritte in rosso e con l'abrogazione delle parti sbarrate in rosso.

Art. 15 - SOCI ORDINARI - I soci ordinari sono coloro che frequentano **con minore assiduità** le iniziative socio-educative proposte, in quanto interessati agli scopi dell'associazione, sia personalmente sia su segnalazione di enti o aziende che desiderano approfondirne le finalità e conoscere meglio le iniziative, al fine di valutarne la possibilità di assumere maggiori responsabilità rispetto

agli obiettivi sociali di EDEN.

~~Questa categoria di soci non è tenuta a versare la quota di iscrizione né la quota annuale di tesseramento. Sono quindi considerati soci ordinari tutti i soci che frequentano EDEN pur non essendo in regola con la quota di iscrizione e/o con la quota di tesseramento annuale.~~

Art. 16 - SOCI SOSTENITORI - I soci sostenitori sono coloro **che, frequentando con maggiore assiduità l'associazione, conoscono più approfonditamente le attività e le iniziative dell'associazione e possono esprimere la volontà di divenire volontari di EDEN.** ~~e condividendo gli scopi di EDEN, sono in regola con la quota di iscrizione, la quota di tesseramento annuale ed eventuali altre quote sociali.~~

Dopo ampia discussione nel merito, l'assemblea ritiene anche di apportare una integrazione all'art. 17 con la dicitura qui riportata in rosso.

Art. 17 - SOCI ASPIRANTI VOLONTARI - I soci aspiranti volontari sono soci sostenitori **che desiderano diventare volontari e che pertanto** vengono idoneamente formati per poter essere messi in grado di esperire nel migliore dei modi il ruolo di volontari dell'associazione.
Nel registro dei soci, in corrispondenza al loro nome, compare l'annotazione di soci aspiranti volontari.

Tanto premesso, l'assemblea ad unanimità dei voti delibera:

1. di approvare lo statuto dell'associazione che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale composto di 48 articoli con le integrazioni e le abrogazioni sopra riportate
2. Dopodiché l'assemblea delega il Presidente o suo incaricato a registrare lo statuto presso gli uffici della competente Agenzia delle Entrate e a trasmetterlo al RUNTS, secondo le vigenti leggi.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta dell'assemblea straordinaria alle ore 19:30 previo stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario - prof. Franco Alberto Sicuro

La Presidente - dott.ssa Anita Tritto



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EDEN - Codice fiscale 91052290722

Approvato il 15 febbraio 2026 dall'assemblea straordinaria dei soci

TITOLO I - GENERALE

Art. 1 - COSTITUZIONE - L'8 agosto 2000 è stata costituita l'associazione di volontariato (ODV) apartitica e aconfessionale denominata "EDEN", con sede legale in Santeramo in Colle (Ba), via Laterza 51 e 53, e codice fiscale 91052290722.

Nel tempo, EDEN (che è l'acronimo di Ente Di Educazione Naturale) ha modificato il proprio statuto per adeguarlo alle vigenti leggi e normative fino all'attuale versione, approvata dall'assemblea straordinaria dei soci tenuta in data 14 dicembre 2025.

I soci e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con EDEN, sono tenuti a conoscere e rispettare le norme di legge, lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni di EDEN.

Art. 2 - PROGETTO SOCIALE - La Regione Puglia nel 2002 ha patrocinato all'associazione il progetto sociale denominato "*EDEN: naturalmente benessere: stare in armonia con se stessi, con gli altri, le istituzioni e l'ambiente*", con distinti decreti, sia del Presidente del Consiglio Regionale che del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 3 - ISCRIZIONI - L'associazione, con atto dirigenziale della Regione Puglia n. 179 del 29 luglio 2003, è stata iscritta al n. 566 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato. In seguito, con atto dirigenziale della Regione Puglia n. 1120 del 18/10/2022, EDEN è stata iscritta nel RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al n° 58332 di repertorio.

EDEN, quale denominazione dell'associazione, comprende anche l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), oltre a quello di ODV che la identifica come Organizzazione Di Volontariato.

Art. 4 - FINALITÀ E DURATA - L'associazione è di tipo socio-culturale ed educativo, ha finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

L'Associazione non ha finalità di lucro, opera nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, si ispira a principi di democrazia, prevedendo l'uguaglianza e la partecipazione attiva dei soci alla vita dell'associazione, la loro piena informazione e il loro diritto di voto in assemblea per l'approvazione dello statuto, dei bilanci e per la nomina degli organi sociali.

EDEN rivolge le proprie iniziative alla generalità delle persone, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II - RAGGIO D'AZIONE

Art. 5 - PRINCIPIO FONDANTE - L'associazione ritiene che ogni adulto conserva dentro di sé, per tutta la propria esistenza, le caratteristiche positive tipiche di un bambino, come la gioia di vivere, la capacità di vivere pienamente il presente, la spontaneità, l'assenza di un pensiero giudicante, la fiducia, l'amore per la natura e molte altre.

Con l'avanzare dell'età, accade che molte caratteristiche del bambino, per via di processi educativi e di comportamenti inadeguati, possano essere impediti o rimangano inespressi, causando così malesseri e malcostume.

Nell'art. 2 dell'atto costitutivo di EDEN si legge infatti che "*I soci fondatori ritengono che parte del disagio oggi accusato a vari livelli dalla Comunità Umana sia dovuto dalla mancanza di attenzione vera all'infanzia e ai valori propri di questa età evolutiva. È durante l'infanzia che si struttura la personalità dell'individuo e ogni adulto conserva per tutta la propria esistenza dentro di sé il proprio bambino interiore*".

Art. 6 - OBIETTIVO - L'associazione promuove iniziative socio-educative e culturali volte al

benessere psicofisico, favorendo percorsi di crescita e sviluppo personale capaci di rimuovere gli ostacoli che limitano la piena espressione delle potenzialità umane. Il benessere individuale genera effetti positivi sull'intera comunità: una persona che sta bene trasmette serenità e armonia a chi la circonda, mentre il disagio tende a diffondere malessere.

Tutte le iniziative dell'associazione sono focalizzate sulla prevenzione (promozione del benessere, sostegno, educazione) e mai sul trattamento di patologie che richiedono l'intervento di medici e psicologi professionisti.

Art. 7 - SCOPO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - L'associazione ha lo scopo di svolgere in via principale, a favore di terzi, le attività di interesse generale come specificate dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore".

In particolare, organizza e/o gestisce iniziative culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale con finalità educative, incluse attività editoriali in formato cartaceo e/o elettronico, di promozione e diffusione del volontariato, con interventi anche di:

- a) formazione professionale;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- d) quant'altro ritenuto utile e avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 - ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE SCUOLE - L'associazione, per meglio adempiere alla propria missione, si occuperà anche di iniziative di sostegno alle scuole di ogni ordine e grado mediante interventi socio-educativi e formativi mirati al contrasto delle povertà educative, del bullismo e di quant'altro possa minare l'efficacia e l'efficienza della scuola, con interventi in particolare finalizzati a:

- a) drenare la dispersione scolastica;
- b) favorire un ideale dialogo tra la scuola e la società;
- c) prestare attenzione a classi o istituti con problematiche relazionali;
- d) ampliare la conoscenza e il rispetto della realtà naturale e ambientale;
- e) tutelare la salute e la sicurezza;
- f) incrementare la cultura digitale e l'educazione ai media;
- g) promuovere una cittadinanza attiva e il rispetto della legalità;
- h) supportare la didattica delle singole discipline previste dai diversi ordinamenti;
- i) quant'altro previsto dalle normative vigenti in linea con le finalità dell'associazione.

Art. 9 - ATTIVITÀ DIVERSE - L'associazione potrà svolgere attività ulteriori rispetto a quelle d'interesse generale stabilite dal Codice del Terzo Settore e dalle successive disposizioni. L'individuazione di tali attività dovrà essere deliberata dai competenti organi sociali con appositi atti e gli eventuali movimenti economici dovranno essere riportati in appositi capitoli di bilancio.

Art. 10 - STRUTTURE, RETI E COLLABORAZIONI - L'associazione potrà istituire sedi distaccate, sedi operative o di rappresentanza, uffici distaccati, gruppi di studio locali; istituti, scuole o organismi comunque denominati, idonei a formare persone, sia nell'ambito delle professioni regolamentate che in quelle non regolamentate.

L'associazione potrà partecipare a reti organizzative e associative, aderire, collaborare, sottoscrivere convenzioni e atti di intesa con altri organismi e partecipare e/o realizzare reti associative, nonché collaborare con enti pubblici e privati per un migliore adempimento dello scopo sociale.

Art. 11 - CONVIVIALITÀ - Le iniziative socio-educative e culturali di EDEN attuate in sede, si svolgono in un clima di convivialità e ospitalità.

Ai partecipanti alle iniziative attuate, nei limiti delle possibilità dell'associazione, sarà data la possibilità di usufruire dei servizi di soggiorno eventualmente disponibili in sede o in prossimità della sede per consentire una maggiore concentrazione e evitare perdite di tempo e distrazioni che

possono derivare dal ricorso a servizi esterni.

TITOLO III - I SOCI E I LAVORATORI

Art. 12 - SOCI - Possono diventare soci dell'associazione, senza alcuna discriminazione, persone fisiche o giuridiche.

Nel caso in cui i soci siano persone giuridiche, esse sono rappresentate dal proprio delegato.

I soci di EDEN sono distinti in soci ordinari, soci sostenitori, soci aspiranti volontari e soci volontari.

Art. 13 - AMMISSIONE - La domanda di iscrizione alle diverse categorie sociali e/o di partecipazione alle iniziative associative può essere inoltrata a EDEN sia in forma cartacea che online.

L'associazione decide sull'accoglimento o il rigetto della domanda nel rispetto della legge e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento, qualora adottato.

La qualifica di socio è annuale.

Si assume la qualifica di socio a pieno titolo al completamento del versamento della quota di iscrizione, dalla quota di tesseramento annuale e dalle corrispondenti quote, se previste, per ognuna delle categorie sociali, come stabilito dalle disposizioni emanate dall'associazione.

Art. 14 - QUOTE - La quota di iscrizione a EDEN si versa una sola volta nella vita. Le quote di tesseramento annuale e eventuali altre quote se previste sono riferite all'anno in corso. Sia la quota di iscrizione, sia quelle di tesseramento, che eventuali altre quote possono essere frazionate.

Art. 15 - SOCI ORDINARI - I soci ordinari sono coloro che frequentano con minore assiduità le iniziative socio-educative proposte, in quanto interessati agli scopi dell'associazione, sia personalmente sia su segnalazione di enti o aziende che desiderano approfondirne le finalità e conoscere meglio le iniziative, al fine di valutarne la possibilità di assumere maggiori responsabilità rispetto agli obiettivi sociali di EDEN.

Art. 16 - SOCI SOSTENITORI - I soci sostenitori sono coloro che, frequentando con maggiore assiduità l'associazione, conoscono più approfonditamente le attività e le iniziative dell'associazione e possono esprimere la volontà di divenire volontari di EDEN.

Art. 17 - SOCI ASPIRANTI VOLONTARI - I soci aspiranti volontari sono soci sostenitori che desiderano diventare volontari e che pertanto vengono idoneamente formati per poter essere messi in grado di esperire nel migliore dei modi il ruolo di volontari dell'associazione.

Nel registro dei soci, in corrispondenza al loro nome, compare l'annotazione di soci aspiranti volontari.

Art. 18 - SOCI VOLONTARI - I soci volontari sono le colonne portanti dell'associazione. Sono soci sostenitori che desiderano anche operare attivamente negli ambiti di competenza di EDEN. Sono iscritti nel registro dei volontari.

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito che si dovesse avere con l'associazione.

Art. 19 - LAVORATORI - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento e nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o ad altri limiti stabiliti per legge.

Art. 20 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione delle norme statutarie e/o dei regolamenti interni e/o delle deliberazioni.

La perdita della qualità di socio per esclusione è deliberata dal consiglio direttivo o direttamente dall'assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso, nel qual caso l'assemblea dovrà deliberare nel merito nella prima riunione utile.

La decisione dell'assemblea è inappellabile.

Art. 21 - INFORMAZIONE - L'associazione si impegna a diffondere, con mezzi diversi, le attività e le iniziative sociali in modo che tutti i soci possano essere informati per poter partecipare e svolgere nel migliore dei modi alla propria funzione.

Art. 22 - FORMAZIONE DEI SOCI - Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'associazione si avvale dei propri soci, formati attraverso specifici programmi socio-educativi e culturali, di comunicazione umana, motivazione e assertività, ispirati a materie di crescita personale e soprattutto ai principi della Dinamica Mentale e della Somatopsichica, quest'ultima definita in un convegno tenuto presso l'Università degli Studi di Bari quale "Programma di alta formazione umana e sociale".

La formazione di EDEN è orientata a:

- a) prevenire e contrastare forme di disagio e malcostume sociale e individuale;
- b) promuovere l'equilibrio personale e relazionale;
- c) incentivare la resilienza, l'auto consapevolezza e l'empowerment individuale;
- d) favorire la crescita umana, il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni interpersonali;
- e) diffondere un'etica umano-centrica e il rispetto della natura in tutte le sue espressioni.

I programmi e le attività dell'Associazione si ispirano al principio espresso da Luigi Pirandello:

«È molto più facile essere eroi che galantuomini. Eroe si può essere una volta tanto, galantuomo devi esserlo per sempre».

TITOLO IV - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 23 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) l'organo di controllo, laddove istituito;
- e) il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti, laddove istituito;
- f) il collegio dei probiviri, laddove istituito.

Art. 24 - ASSEMBLEA DEI SOCI - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta con voto deliberante da tutti i soci in regola con la quota di iscrizione e di tesseramento

annuale e iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, anche se sospesi, o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal membro del direttivo più anziano presente; se anche questo manca, la presidenza è assunta dal socio più anziano tra i partecipanti che accetti l'incarico.

L'assemblea prevede l'elezione di un segretario incaricato della verbalizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 25 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE - Le assemblee sono convocate almeno 15 giorni prima del giorno previsto, mediante affissione della comunicazione nella sede sociale o consegnata a mano, a mezzo SMS, fax o e-mail, oppure con avviso da inviarsi mediante altri mezzi tecnologici che ne garantiscano la visibilità e la certezza dell'avvenuta comunicazione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e la sede, sia della prima che della seconda convocazione, e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'assemblea può essere tenuta anche in modalità telematica, nel qual caso nell'avviso di convocazione deve essere specificato il luogo fisico che presiede all'assemblea dove sono presenti gli atti oggetto del dibattito consultabili da tutti i soci interessati e la disponibilità ad accogliere i soci che desiderano seguire in presenza l'assemblea.

Nel caso si partecipi all'assemblea in modalità telematica, è possibile la propria partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la verifica dell'identità del socio.

Le votazioni sono palesi, tranne nei casi previsti dalla stessa assemblea, o riguardanti nomine, o comunque per argomenti che possano ledere la privacy delle persone.

Le delibere sono valide qualora approvate dalla maggioranza semplice degli intervenuti.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 26 - DELEGHE - I soci possono delegare altri soci a presenziare e votare per essi nelle assemblee. Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ogni associato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.

Art. 27 - ASSEMBLEA ORDINARIA - L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega scritta conferita ad altro socio, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria viene convocata:

- a) almeno una volta l'anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo;
- d) quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

Nell'avviso di convocazione è stabilito il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) deliberare su ogni argomento attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o dal consiglio direttivo;
- b) discutere e approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro regolamento ritenuto utile per il funzionamento dell'associazione;
- c) definire il programma generale annuale o, qualora ritenuto, quello pluriennale di attività;
- d) discutere e approvare il bilancio e approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- e) stabilire l'importo della quota di iscrizione, di rinnovo annuale e di altre eventuali quote sociali;
- f) procedere all'elezione dei componenti del consiglio direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti con un minimo di tre persone e sempre in numero dispari;

- g) procedere alla costituzione, nomina e revoca dell'organo di controllo, del revisore dei conti e dei probiviri, stabilendone il loro carattere monocratico o collegiale e fissandone il numero dei componenti, sempre in numero dispari, con un minimo di tre e un massimo di sette unità, stabilendone gli eventuali emolumenti nei termini di legge e se dovuti;
- h) provvedere all'approvazione dei regolamenti eventualmente adottati dal revisore dei conti, dall'organo di controllo e dai probiviri riguardanti i rispettivi compiti;
- i) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare riguardo ai ricorsi degli associati contro i provvedimenti di esclusione;
- k) l'assemblea, per una più efficace azione in casi particolari, può delegare propri compiti al consiglio direttivo da sottoporsi successivamente alla ratifica della prima assemblea utile.

Art. 28 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA - L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci, presenti in proprio o per delega scritta conferita ad altro socio.

L'assemblea straordinaria è convocata per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'associazione, o per la fusione, scissione o trasformazione dell'associazione.

Art. 29 - CONSIGLIO DIRETTIVO - Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili nei limiti stabiliti dalla legge.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche iscritte all'associazione e in regola con la quota di iscrizione e di tesseramento annuale.

I consiglieri, nonché i soci ai quali è attribuita la rappresentanza dell'ente, sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge.

Art. 30 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO - Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione e con un altro mezzo inviato ai componenti del consiglio almeno 5 giorni prima della riunione, con certezza di ricezione da parte di questi.

In casi di urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato anche con avviso comunicato con sole 24 ore di preavviso o anche con immediatezza; in quest'ultimo caso è validamente costituito qualora tutti i componenti siano presenti.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 31 - POTERE DI RAPPRESENTANZA E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti il consiglio direttivo è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il consiglio direttivo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto all'assemblea dei soci e assicura la massima trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci e ai rendiconti annuali.

Nello specifico, il consiglio direttivo:

- a) elegge, tra i propri componenti, il presidente;
- b) può eleggere, tra i propri componenti, il vice presidente; in caso non venga eletto, assume tale funzione il componente più anziano di età;
- c) elegge il segretario;
- d) elegge o incarica un componente con funzioni di tesoriere; in mancanza, questa funzione compete al presidente o suo delegato, anche non facente parte del consiglio;

- e) stabilisce la data, l'ora e il luogo delle assemblee e attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- g) predispone e propone all'assemblea il programma annuale o pluriennale di attività e individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- h) predispone annualmente il bilancio d'esercizio del precedente anno e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- j) conferisce procure generali e speciali;
- k) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni e provvede a regolare eventuali rapporti economici, se dovuti, con i componenti dell'organo di controllo e dei revisori dei conti, sottoponendoli alla ratifica della prima assemblea utile;
- l) propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci con le modalità previste dal regolamento;
- n) è tenuto a prendere formalmente atto di ogni variazione dei registri soci;
- o) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- p) delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- q) stabilisce le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso delle spese;
- r) istituisce sedi distaccate, sedi operative o di rappresentanza, uffici distaccati, gruppi di studio locali;
- s) delibera su ogni altro argomento utile alle finalità, scopi e attività di EDEN o attribuito alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto e/o dall'assemblea;
- t) in casi di urgenza o di necessità, è autorizzato ad attuare funzioni di competenza dell'assemblea con l'obbligo di sottoporre le stesse alla prima assemblea utile.

Art. 32 - SURROGA CONSIGLIERI - In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, ovvero non si presentano senza giustificato motivo a tre consigli consecutivi, o sono morosi da sei mesi nella quota di tesseramento annuale, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti in regola con la quota di tesseramento annuale e portando l'atto all'attenzione della prima assemblea utile.

Allorché la graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i componenti da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venissero a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, deve essere convocata l'assemblea per nuove elezioni.

Non può ricoprire alcuna nomina dirigenziale e, se nominato, decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato con pene che implicano l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità di ricoprire ruoli direttivi, come indicato dall'articolo 2382 del Codice Civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e norme collegate.

Art. 33 - PRESIDENTE - Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il consiglio direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare i suoi poteri ad altri consiglieri o soci, previa approvazione del direttivo.

In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente.

In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a ratifica del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente che li sottopone alla prima

assemblea utile, la quale deciderà in merito.

Art. 34 - SEGRETARIO - Il segretario ha il compito:

- a) di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del consiglio direttivo;
- b) di organizzare nel migliore dei modi l'archivio degli atti amministrativi dell'associazione;
- c) di sovrintendere alla tenuta dei libri dei soci;
- d) quant'altro gli sia delegato per il buon funzionamento dell'associazione.

Art. 35 - TESORIERE - Il tesoriere ha il compito:

- a) di tenere e aggiornare il libro di cassa;
- b) di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio direttivo;
- c) può essere delegato dal presidente a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza e a operare con banche e uffici finanziari.

Se appositamente delegato, ha la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli.

Art. 36 - ORGANO DI CONTROLLO - L'organo di controllo è costituito qualora ricorrano i presupposti previsti dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e norme correlate, oppure quando sia ritenuto opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o per la rilevanza di contributi pubblici da gestire, oppure sia richiesto da soggetti terzi, quali possono essere le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziatori.

Esso, in particolare, dovrà vigilare:

- a) sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, esercitando compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione;
- b) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- d) e quant'altro previsto dalla legge.

Art. 37 - REVISORE DEI CONTI - Il revisore dei conti è costituito qualora ricorrano i presupposti previsti dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e norme correlate, oppure quando sia ritenuto opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, attestandone la correttezza e la conformità degli atti alle leggi e allo statuto.

Esso, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) verificare la regolare tenuta della contabilità e la correttezza delle registrazioni;
- b) accertare la corrispondenza tra il bilancio annuale e le scritture contabili sottostanti;
- c) valutare la congruità dei criteri di valutazione adottati e la corretta esposizione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione;
- d) vigilare sul rispetto delle procedure amministrative e sulla corretta applicazione delle normative fiscali e civilistiche;
- e) relazionare sul risultato della sua attività di revisione, evidenziando eventuali irregolarità o criticità riscontrate;
- f) garantire la trasparenza e l'efficienza della gestione contabile;
- g) e quant'altro previsto dalla legge.

Il revisore dei conti può essere delegato all'assolvimento dei compiti di competenza dell'organo di controllo.

Art. 38 - PROBIVIRI - I probiviri, qualora costituiti, hanno i seguenti compiti:

- a) dirimere le controversie tra gli associati e tra gli associati e gli organi dell'associazione;

- b) proporre i procedimenti disciplinari a carico di soci che violino lo statuto e/o i regolamenti e il codice deontologico, qualora esistenti;
- c) proporre l'irrogazione di sanzioni disciplinari, che potranno variare dalla censura alla sospensione, fino alla proposta di esclusione del socio;
- d) accertare le eventuali cause di incompatibilità o di grave irregolarità da parte di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi e sottoporle all'assemblea o, in casi di urgenza, al presidente.

I probiviri possono avvalersi di ogni mezzo di prova ritenuto necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, come l'acquisizione di documenti e l'ascolto di testimoni. Le parti sono tenute a collaborare e a fornire la documentazione richiesta.

Art. 39 - COLLEGIALITÀ - L'organo di controllo, il revisore dei conti e i probiviri tengono, a propria cura, il libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Qualora abbiano una composizione collegiale, nominano i rispettivi presidenti, comunicandoli al presidente dell'associazione, il quale porta tali nomine all'attenzione della prima assemblea utile.

TITOLO V - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 40 - ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Con la chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo prende atto del bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a euro 220.000,00 o dell'importo fissato dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In caso di superamento di detto limite o dell'importo fissato dalla legge, il bilancio dovrà essere formato nei termini stabiliti dalla legge completo dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e della relazione di missione che illustri le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 41 - ENTRATE - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote di prima iscrizione, quote di tesseramento annuali, eventuali altre quote e contributi di privati, dello stato, di enti, di organismi internazionali e di istituzioni pubbliche ancorché finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- b) erogazioni liberali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) introiti derivanti da attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) del 5 x 1000 se previsto;
- i) eventuali emolumenti ricevuti per sostenere servizi associativi;
- j) ogni altra entrata anche derivante da attività diverse e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel qual caso il consiglio direttivo, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio, documenta il carattere secondario e strumentale di queste entrate da definirsi attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 42 - PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili anche concessi in comodato;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno per l'esclusivo conseguimento delle finalità dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

TITOLO VI - LIBRI SOCIALI - PUBBLICITÀ - TRASPARENZA

Art. 43 - LIBRI SOCIALI - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- d) libro riportante i movimenti contabili;
- e) eventuali altri libri obbligati dalla legge.

I libri sociali possono essere tenuti e gestiti telematicamente.

Nel caso di fogli singoli, essi, una volta stampati, dovranno essere debitamente conservati per formare così i rispettivi registri.

Nei casi previsti dalla legge, i libri sociali o i fogli singoli che formano i libri sociali, dovranno essere vidimati dall'autorità competente.

Art. 44 - TRASPARENZA LIBRI SOCIALI E DOCUMENTI - I libri, come tutti i documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

La documentazione e i registri possono essere visionati dai soci, previa semplice richiesta formale indirizzata al presidente da evadersi nel minor tempo possibile e comunque massimo entro 15 giorni.

Art. 45 - PUBBLICITÀ BILANCI ED EMOLUMENTI - Qualora rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui o per l'importo stabilito dalla legge, l'associazione dovrà rendere pubblico il bilancio nelle modalità stabilite dalla legge, pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli atti previsti dalla legge e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti a coloro che hanno incarichi associativi.

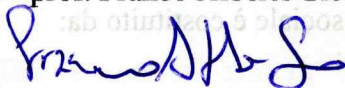
TITOLO VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 46 - SCIoglimento - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo, onorati eventuali debiti, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente.

Art. 47 - CLAUSOLA DI RINVIO - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al codice civile, al d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 48 - FORO COMPETENTE - Per ogni controversia il foro competente è quello di Bari.

Il segretario - prof. Franco Alberto Sicuro



La presidente - dott.ssa Anita Tritto

